



Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

N°62
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Revoca delle precedenti determinazioni in ordine alla volontà del Comune di Fontanafredda di dismettere la partecipazione azionaria in ATAP s.p.a. - Mantenimento della partecipazione in ATAP s.p.a. ai fini e per gli effetti degli articoli 4, 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 (t.u.s.p.).
----------------	---

Oggi **ventitre** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:07**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Pegolo Michele	Presente	Della Schiava Luca	Presente
Feltrin Alessandro	Presente	Mazzon Susanna	Presente
Baviera Elisa	Assente	Del Fiol Axelle	Presente
Centis Cristina	Presente	Del Tedesco Adriana	Presente
Landa Antonino	Presente	Filipetto Anna	Presente
Poles Florinda	Presente	Poletto Andrea	Presente
Taiariol Antonio	Presente	Santin Graziella	Presente
Piccin Patrizia	Presente	Bertossi Paolo	Presente
Re Tiziano	Presente	Chiarotto Sonia	Presente
Favro Ursula	Presente	Peruch Claudio	Presente
Ros Luca	Presente		

Presenti 20 Assenti 1

Assessori esterni:

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Riotto Lucia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pegolo Michele nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Revoca delle precedenti determinazioni in ordine alla volontà del Comune di Fontanafredda di dismettere la partecipazione azionaria in ATAP s.p.a. - Mantenimento della partecipazione in ATAP s.p.a. ai fini e per gli effetti degli articoli 4, 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 (t.u.s.p.).
----------------	---

PREMESSE

PREMESSO che:

- a decorrere dall'anno 2000 e per dieci anni, poi prorogati di ulteriori quattro, ATAP s.p.a. ha gestito il servizio di t.p.l. nella provincia pordenonese in forza di contratto stipulato in esito alla gara bandita dalla Regione FVG per unità di gestione provinciali;
- nell'anno 2015 la Regione FVG avviava una nuova gara europea per l'affidamento del servizio di t.p.l. per i successivi dieci anni, questa volta in un unico lotto regionale, alla quale prendeva parte ATAP s.p.a. come partecipante alla società consortile TPL FVG s.c.a.r.l., assieme alle altre tre società di gestione del tpl nelle province friulane;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 *“revisione straordinaria delle partecipazioni”* ex art. 24 t.u.s.p. - motivata con la competenza regionale sulla regolazione e controllo del tpl ex LR 23/2007 e 26/2014, oltre che con il neo-emanato t.u.s.p. 175/2016 (decreto Madia - che all'art. 4 impediva il mantenimento di partecipazioni non strettamente necessarie alle finalità istituzionali del Comune) – veniva decisa la dismissione della società tramite la vendita delle azioni, coadiuvata dal Comune di Pordenone, che si era proposto come capofila, secondo uno schema convenzionale per la gestione associata della procedura;
- il Comune di Pordenone, con deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2017 operava la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune ex art. 24 t.u.s.p. e, richiamata la d.c.c. 35/2017, confermava la volontà di dismettere la società Atap s.p.a. tramite vendita delle azioni, con la specificazione che *“la tempistica della cessione dovrà tenere conto della sentenza sull'aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta da parte della Regione FVG, attualmente aggiudicata a favore della società TPL s.c.a.r.l.”*;
- con decorrenza dal 1 ottobre 2017, ex L.R. 20/2016 e deliberazione della Giunta Regionale n. 1761/2017, la Provincia di Pordenone veniva soppressa e le azioni possedute dall'ente in ATAP s.p.a., venivano definitivamente assegnate *“ai comuni del territorio provinciale di riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente”*, venendo quindi ad ampliarsi notevolmente la compagine societaria, con l'acquisizione di partecipazioni pulviscolari da parte dei Comuni, alle quali sono corrisposte altrettante deliberazioni di dismissione da parte dei rispettivi Consigli comunali;
- sempre nell'ottobre 2017 il socio privato Credit Agricole Friuladria, cedeva la propria partecipazione che, all'esito di un contenzioso tra i soci, veniva assegnata per la quasi totalità ad Atap stessa (autorizzata dall'assemblea all'acquisto di azioni proprie) salvo l'assegnazione di un'azione ad altro socio privato presente nella compagine (MVA s.r.l., poi NTT s.r.l.);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 19/12/2018 (revisione ordinaria annuale ex art. 20 t.u.s.p.) si confermava l'alienazione della partecipazione nella società ATAP spa, dando conto dell'evoluzione del contenzioso in corso e rinviando ancora ogni operazione all'esito, veniva previamente dato atto che *“la norma dell'art. 24 dispone l'obbligo di alienazione delle società individuate nella revisione straordinaria entro un anno [...] Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni automatiche, il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico [nota congiunta ANCI-Utilitalia di ottobre 2018, ndr] [...] Con riferimento all'Atap, pertanto, in un'ottica di migliore valorizzazione della quota dei soci pubblici alienanti, si ritiene necessario riformulare modalità e*

tempi del piano di razionalizzazione, che tengano conto delle vicende susseguitesesi nel corso dello scorso anno e di quelle, ancora incerte, che avranno corso nei prossimi mesi, legate all'instaurazione di diversi contenziosi".

La società partecipa alla società consortile TPL FVG s.c.a.r.l., risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di tpl per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia-Sitanord e Autoguidovie spa: in data 15/2/2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione è attesa per Gennaio 2019.

Ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo affidatario non è stato ancora stipulato in attesa della definizione anche di quest'ultima controversia; ATAP SpA continua pertanto nella gestione in proroga del servizio ed i piani di sviluppo dell'azienda restano condizionati all'esito definitivo di tale ricorso in un contesto regionale volto all'aggregazione delle aziende provinciali di trasporto in ottica di razionalizzazione, efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e di coordinamento.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che "al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute"; ed inoltre "al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento".

Proposta di razionalizzazione: tenuto conto che: - il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale; - della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto; - della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche; si propone in via principale di confermare la dismissione, anche graduale, della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione";

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30/12/2019 (revisione ordinaria annuale ex art. 20 t.u.s.p.) premesso che anche l'ultima impugnativa proposta dall'ATI Busitalia-Sitanord era stata rigettata dal Consiglio di Stato in data 23/08/2019, con conferma definitiva dell'aggiudicazione del servizio a TPL FVG s.c.a.r.l., e reso atto della razionalizzazione delle partecipazioni operata da ATAP s.p.a. tra il 2018 e il 2019 (con la dismissione di Snu, Stu Makò, MOM e l'incorporazione di Immobiliare Palmanova), veniva "confermata la programmata dismissione della società, anche graduale e parziale. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il

31/12/2021. Atteso l'esito vittorioso dei ricorsi [...]: - prioritariamente coltivare con Friulia spa il percorso per il conferimento della partecipazione del Comune alla società di scopo da essa costituenda, con l'obiettivo ulteriore di concludere, all'esito, patti parasociali diretti alla successiva ulteriore alienazione di parte delle azioni, mantenendo una partecipazione pubblica anche indiretta a presidio della gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano che, oltre a costituire quota significativa del contratto, ha forti riflessi impattanti sulla città e sulla popolazione.

Atteso altresì che la suddetta operazione di conferimento delle azioni del Comune alla società di scopo di Friulia spa seguirà alla previa operazione di acquisto, sempre da parte di Friulia, delle quattro azioni in mano al socio privato Nuovo Trasporto Triveneto srl (NTT srl): nell'ipotesi in cui Friulia spa non addivenisse all'acquisto delle azioni del socio privato NTT srl, autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'assemblea dei soci Atap per dare mandato al CdA di acquisire dette azioni in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione e comunque procedere alla alienazione di quella quota parte di azioni funzionale al perseguimento del piano degli investimenti dell'Ente";

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28/12/2020 (revisione ordinaria annuale ex art. 20 t.u.s.p.) preso atto che il contratto di servizio tra TPL FVG s.c.a.r.l. e la Regione era stato stipulato in data 15/11/2019, con decorrenza dal 11/6/2020 per dieci anni; che il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale, tenuto conto della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto, veniva confermata la dismissione, graduale e parziale, della società, entro il 31/12/2021, ex art. 24 commi 5-bis TUSP;
- il Comune di Pordenone, con deliberazione della Giunta comunale n. 34/2021 (approvazione del PEG 2021-2023), dava mandato ai propri uffici comunali di "operare un'analisi diretta alla verifica circa la permanenza delle valutazioni, anche di convenienza economica, operate per la dismissione delle quote azionarie possedute, alla luce del mutato quadro economico-finanziario del mercato e dell'azienda (anche in dipendenza del covid-19) ed operare una ricognizione del quadro normativo di riferimento così come integrato e specificato dall'elaborazione giurisprudenziale sinora prodotta";
- con successive lettere prot. 11627 del 12/02/2021 e 48137 del 22/6/2021, il Comune di Pordenone, premesso quanto sopra, sulla scorta della considerazione che "l'incertezza sugli esiti della gara regionale per l'affidamento del servizio di t.p.l., a causa dei noti ricorsi amministrativi di un concorrente, ha sostanzialmente paralizzato ogni ipotesi di vendita tra il 2017 e la fine del 2019. D'altro canto, all'inizio del 2020 è intervenuta l'epidemia da covid-19 a stravolgere i mercati, e in particolare quello del trasporto pubblico locale" domandava ad ATAP s.p.a. di conoscere in maggior dettaglio il quadro economico-finanziario da valutare;
- con lettera del 29/6/2021, ATAP s.p.a. riscontrava la richiesta del Comune di Pordenone, evidenziando l'attuale stato di inevitabile incertezza e basso ottimismo, laddove l'andamento societario è definito "significativamente influenzato da due fattori: - dagli effetti economici derivanti dalle condizioni previste dal nuovo Contratto di servizio (con una contrazione in termini percentuali circa pari al 10%); - dagli impatti legati all'emergenza sanitaria da Covid-19, che si è manifestata dal febbraio 2020. Il C.d.a. di Atap spa, in data 27/11/2020 aveva sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci il Piano industriale 2021-2023 che già esplicitava in modo significativo gli effetti nei risultati economici e finanziari. In particolare, con riferimento all'annualità in corso, i dati relativi alla domanda attuale e prospettici lasciano presagire delle condizioni peggiorative [...]" concludendone "a parere della scrivente, si sconsiglia in questa fase di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22/12/2021 (revisione ordinaria annuale ex art. 20 t.u.s.p.) veniva confermata la dismissione, graduale e parziale, della società (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friuli Spa ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, e previa acquisizione di una nuova perizia della società "la dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. E' opzionata la proroga dell'avvio delle procedure per la dismissione entro il 31/12/2022, ex art. 24 commi 5-ter TUSP, salvo diverso provvedimento anticipatorio";

- la successione degli atti, dei dati e degli eventi sin qui esposta, conduce a concludere che, nell'attuale momento storico, sia contrario all'interesse del Comune di Fontanafredda procedere alla dismissione, anche parziale, della partecipazione in ATAP s.p.a.;
- difatti, nonostante la solidità aziendale, economica e finanziaria, di Atap s.p.a., costantemente attestata dai preposti organi di amministrazione, vigilanza e controllo e da ultimo certificata con l'approvazione del bilancio 2021, tanto singolarmente quanto come capogruppo (Atap s.p.a. consolida una impresa controllata – S.T.I. spa – e quattro collegate – TPL FVG scarl, APT spa, MOM spa, STU Makò spa in liq.) l'analisi dei principali indici di bilancio per la redditività, aziendale e di gruppo (normalmente considerati negli *advising* d'acquisto) evidenzia delle variazioni negative, risultando di tutta evidenza l'elevata improbabilità, al momento attuale, di valorizzare adeguatamente la partecipazione in ipotesi di vendita:

DATI E INDICI DI BILANCIO ATAP S.P.A.

Anno	ROE	ROI	ROS
2017	4,8 %	12,1 %	13,4 %
2018	10,8 %	8,4 %	8,3 %
2019	9,2 %	4,3 %	2,9 %
2020	4,8 %	- 6,8 %	- 9,0 %
2021	2,9 %	- 8,5 %	- 10,2 %

Anno	M.O.L. (EBITDA)	R.O. (EBIT)	R.N.
2017	€ 7.364.438	€ 3.533.725	€ 3.229.191
2018	€ 6.610.456	€ 2.195.730	€ 5.935.658
2019	€ 4.683.483	€ 771.168	€ 4.154.051
2020	€ 3.484.112	- € 1.999.720	€ 2.059.608
2021	€ 1.946.108	- € 2.376.859	€ 1.271.622

DATI E INDICI CONSOLIDATI GRUPPO ATAP (g)

Anno	ROE (g)	ROI (g)	ROS (g)
2020	3,47 %	- 6,50 %	- 9,20 %
2021	1,95 %	- 8,13 %	- 10,32 %

Anno	M.O.L.(EBITDA) (g)	R.O.(EBIT) (g)	R.N. (g)
2020	€ 3.482.712	- € 2.007.273	€ 1.570.349
2021	€ 1.932.083	- € 2.416.605	€ 924.738

LEGENDA

R.O. = Risultato Operativo = EBIT = utile netto, prima della deduzione degli oneri finanziari e delle imposte.

M.O.L. = Margine Operativo Lordo = EBITDA = EBIT + valore degli ammortamenti = utile lordo, esclusi svalutazioni ed ammortamenti, prima della deduzione degli oneri finanziari e delle imposte.

R.N. = Risultato Netto dopo le imposte.

R.O.E. = indice di redditività del capitale proprio = $\frac{\text{reddito (utile) dell'esercizio}}{\text{capitale proprio (patrimonio netto)}} \times 100$

R.O.I. = indice di redditività del capitale investito = $\frac{\text{reddito operativo}}{\text{capitale investito}} \times 100$

R.O.S. = indice di redditività delle vendite = $\frac{\text{reddito operativo}}{\text{ricavi netti di vendita}} \times 100$

- richiamata la circostanza per cui normativamente nulla osta al mantenimento della partecipazione ai sensi del comma 9-bis dell'art. 4 t.u.s.p.;

PRESO ATTO delle summenzionate premesse, alla luce delle previsioni dell'art. 24 t.u.s.p. sulla cessione delle partecipazioni di cui era stata deliberata la dismissione entro il 31/12/2022, è necessario che il Comune di Fontanafredda revochi la propria volontà di dismettere la società ATAP s.p.a. e confermi, allo stato ed anche in vista della prossima revisione annuale ex art. 20 t.u.s.p., il mantenimento della propria partecipazione azionaria nella società;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dall'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, sul presente atto deliberativo, l'Organo di revisione non è tenuto ad esprimere parere;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. per le motivazioni espresse in premessa, di revocare le precedenti determinazioni in ordine alla volontà del Comune di Fontanafredda di dismettere la partecipazione azionaria in ATAP s.p.a., confermandone il mantenimento ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 175/2016 (t.u.s.p.);
2. dare mandato al Sindaco, Giunta e alla Responsabile dell'Area 1 Amministrativo-Finanziaria di dare attuazione al presente provvedimento;
3. stante l'urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l'immediata eseguibilità ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione e procede all'illustrazione dell'argomento.

Dopodichè viene aperto il dibattito.

Gli interventi vengono integralmente trascritti ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

In assenza di altri interventi la proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 20

Con voti favorevoli n. 12

Contrari n. 5 (Del Fiol, Del Tedesco, Filipetto, Poletto, Santin)

Astenuti n. 3 (Bertossi, Chiarotto, Peruch)

Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con apposita e separata votazione

Consiglieri presenti n. 20
Con voti favorevoli n. 12
Contrari n. 5 (Del Fiol, Del Tedesco, Filipetto, Poletto, Santin)
Astenuti n. 3 (Bertossi, Chiarotto, Peruch)
Voti espressi per alzata di mano,

Delibera

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Revoca delle precedenti determinazioni in ordine alla volontà del Comune di Fontanafredda di dismettere la partecipazione azionaria in ATAP s.p.a. - Mantenimento della partecipazione in ATAP s.p.a. ai fini e per gli effetti degli articoli 4, 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 (t.u.s.p.).
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.